



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

Abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019 del 10.08.2019 recante “Scalo alternativo Cala Pisana” e disposizioni in ordine all'utilizzo dello scalo di Cala Pisana dell'isola di Lampedusa.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa,

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTI gli artt.104 e 105 del D. L.vo n°112/98;

VISTO il Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, approvato con Ordinanza n. 10/2007 in data 20.04.2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Codice ISPS – International Ship and Port Facility Security Code;

VISTO il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, approvato dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti, per quanto applicabile;

VISTA l'ordinanza n. 11/2018 del 27.06.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con la quale veniva disposta l'interdizione dello scalo alternativo di Cala Pisana a titolo precauzionale, al fine di tutelare la privata e pubblica incolumità, nelle more delle verifiche strutturali sul predetto scalo;

VISTA la nota prot. n. 42166 del 08.08.2019 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle verifiche della banchina d'attracco di Cala Pisana nell'isola di Lampedusa ed è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzazione del molo d'attracco di Cala Pisana;

VISTA l'ordinanza n. 18/2019 del 10.08.2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante disciplina dello “Scalo Alternativo Cala Pisana”, con la quale, sulla base della predetta nota regionale prot. n. 42166 dell'08.08.2019, è stato consentito l'ormeggio e il disormeggio delle unità navali di tipo Ro-Ro pax impiegate nel servizio di linea Porto Empedocle–Linosa–Lampedusa e viceversa, dettando specifiche prescrizioni in ordine all'orario delle operazioni, al transito veicolare nel piazzale e ai limiti di peso dei veicoli;

CONSIDERATO che la predetta Ordinanza n. 18/2019 era stata emanata per disciplinare, sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima, l'utilizzo dello scalo di Cala Pisana quale scalo alternativo, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione, all'ormeggio, al disormeggio e all'ordinato svolgimento delle operazioni portuali;

VISTA la nota prot. n. 25289 dell'11.06.2020 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con la quale, ad integrazione della precedente nota prot. n. 42166 dell'08.08.2019, **è stato rappresentato che, a seguito delle prove di verifica di stabilità della banchina di Cala Pisana all'attracco, delle prove “in situ”, delle conseguenti verifiche di confronto con i calcoli redatti e del collaudo esperito, l'ormeggio di Cala Pisana è agibile e funzionale allo scopo prefissato, senza alcun limite di peso di carico, sovraccarico e misura per i mezzi di trasporto operanti;**

VISTA la nota prot. n. 21407 del 27.06.2026 della Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con la quale, richiamata la citata nota prot. n. 25289 dell'11.06.2020, è stato rappresentato che non sussisterebbero più le ragioni che avevano originariamente giustificato il provvedimento di cui all'Ordinanza n. 18/2019 ed è stata chiesta formalmente la revoca della predetta ordinanza;

VISTA la nota prot. n. 6033 del 28.05.2026 di questo Comando, con la quale, a seguito della predetta nota regionale, sono state richieste, ai fini delle valutazioni tecnico-operative propedeutiche all'eventuale piena riattivazione operativa dello scalo di Cala Pisana, specifiche comunicazioni e documentazioni integrative alla Regione Siciliana e alla società di navigazione interessata;

VISTA la nota della società SIREMAR in data 09.06.2026, con la quale sono state rappresentate alcune criticità operative da valutare e risolvere prima dell'eventuale utilizzo dello scalo di Cala Pisana per l'ormeggio della nave di linea;

VISTA la nota prot. n. 6551 del 10.06.2026 di questo Comando, con la quale, a seguito della predetta nota della società SIREMAR, è stato sollecitato l'invio delle pertinenti comunicazioni e documentazioni già richieste con la precedente nota prot. n. 6033 del 28.05.2026;

VISTA la nota della società Siremar in data 22.06.2026, con la quale, a seguito degli interventi effettuati e della verifica dei rilievi batimetrici, comunicava la possibilità di poter ormeggiare in sicurezza presso lo scalo di Cala Pisana, condizioni meteo marine permettendo ed in assenza di risacca;

VISTA la nota prot. n. 77012 del 23.06.2026 della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, con la quale è stato comunicato che presso il Molo di Cala Pisana sono stati effettuati i previsti lavori di ripristino della pavimentazione, delle griglie/sfiatoi per la dissipazione del moto ondoso e delle ringhiere di protezione dell'intera area, risultati regolarmente ultimati;

VISTE le ordinanze n. 41/2026 e n. 44/2026 di questo Comando con le quali, in via temporanea ed eccezionale, è stata disciplinata l'utilizzo temporaneo dello scalo di Cala Pisana;

CONSIDERATO CHE le predette ordinanze avevano carattere temporaneo, eccezionale e strettamente limitato alle esigenze ivi indicate, non costituendo riapertura generalizzata dello scalo né autorizzazione allo svolgimento di attività portuali ordinarie, commerciali o comunque diverse da quelle espressamente disciplinate dal relativo provvedimento;

CONSIDERATO CHE alla luce della documentazione sopra richiamata, i recenti utilizzi dello scalo di Cala Pisana sono stati assentiti e disciplinati esclusivamente mediante provvedimenti temporanei, eccezionali e puntuali, adottati per specifiche esigenze operative, di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, continuità dei collegamenti marittimi, *security* e supporto istituzionale;

CONSIDERATO CHE la Regione Siciliana, quale Amministrazione competente per i profili infrastrutturali richiamati nelle note sopra indicate, ha rappresentato l'agibilità e la funzionalità dello scalo di Cala Pisana sotto il profilo tecnico-strutturale, nonché il venir meno delle ragioni che avevano originariamente giustificato le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 18/2019;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019, limitatamente ai profili di competenza di questa Autorità Marittima e sulla base delle valutazioni tecniche rese dalla competente Amministrazione regionale;

CONSIDERATO CHE, tuttavia, l'abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019 non comporta, di per sé, l'automatica riattivazione dello scalo di Cala Pisana quale ordinaria interfaccia nave/porto per traffici commerciali, passeggeri o di linea;

CONSIDERATO CHE l'eventuale utilizzo ordinario dello scalo di Cala Pisana quale punto di accosto stabilmente destinato all'interfaccia nave/porto presuppone le pertinenti valutazioni, determinazioni e misure in materia di *security* portuale, da adottarsi da parte degli Enti e delle Autorità competenti secondo il quadro normativo vigente;

CONSIDERATO CHE allo stato non risulta definito un piano di *security* portuale idoneo a consentire l'utilizzo ordinario, generalizzato o permanente dello scalo quale scalo principale o alternativo stabilmente destinato all'esercizio dei traffici di linea, commerciali o passeggeri;

RITENUTO necessario, nelle more delle predette valutazioni e determinazioni, precisare che non può ritenersi assentito l'utilizzo ordinario dello scalo di Cala Pisana quale scalo principale o alternativo stabilmente destinato all'esercizio dei traffici di linea, commerciali o passeggeri;

RITENUTO altresì necessario fare salva la possibilità di utilizzo dello scalo di Cala Pisana per esigenze eccezionali, emergenziali, di soccorso, pubblica incolumità, sicurezza della navigazione o altre motivate esigenze istituzionali, previa valutazione dell'Autorità Marittima e, ove necessario, mediante specifico provvedimento temporaneo;

RAVVISATA la necessità di emanare apposita ordinanza ai fini della chiarezza del quadro regolatorio vigente e della tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale, della *security* e dell'ordine portuale;

ORDINA

Articolo 1

Abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019

1. Per le motivazioni indicate in premessa, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza n. 18/2019 del 10.08.2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante "Scalo alternativo Cala Pisana".
2. L'abrogazione di cui al comma precedente è disposta sulla base delle risultanze e delle valutazioni tecniche rappresentate dalla competente Amministrazione regionale, richiamate in premessa, e limitatamente ai profili di competenza dell'Autorità Marittima.

Articolo 2

Effetti dell'abrogazione

1. L'abrogazione dell'Ordinanza n. 18/2019 non costituisce autorizzazione alla riattivazione ordinaria, generalizzata o permanente dello scalo di Cala Pisana quale interfaccia nave/porto per traffici commerciali, passeggeri, di linea o di unità da diporto.
2. Allo stato, non può ritenersi assentito l'utilizzo ordinario dello scalo di Cala Pisana quale scalo principale o alternativo stabilmente destinato all'esercizio di traffici di linea, commerciali o passeggeri, nelle more delle pertinenti valutazioni, determinazioni e misure in materia di *security* portuale da parte degli Enti e delle Autorità competenti
3. Ogni eventuale utilizzo ordinario dello scalo di Cala Pisana resta subordinato all'acquisizione dei necessari presupposti, valutazioni, atti e misure previsti dalla normativa vigente in materia di *safety*, *security* portuale, sicurezza della navigazione, ordine portuale e pubblica incolumità.

Articolo 3

Utilizzi eccezionali, emergenziali o istituzionali

1. Resta salva la possibilità di utilizzo dello scalo di Cala Pisana per comprovate esigenze eccezionali, emergenziali, di soccorso, pubblica incolumità, sicurezza della navigazione, sicurezza portuale o altre motivate esigenze istituzionali.
2. Gli eventuali utilizzi di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente valutati dall'Autorità Marittima, in relazione alle condizioni meteo-marine, alla tipologia di unità interessata, alle esigenze operative rappresentate, alla sicurezza della navigazione e ai profili di *safety* e *security* applicabili.

3. Ove necessario, l'utilizzo dello scalo di Cala Pisana per le finalità di cui al presente articolo sarà disciplinato mediante specifico provvedimento temporaneo dell'Autorità Marittima.

Articolo 4 **Disposizioni finali**

1. Restano ferme le competenze degli Enti e delle Amministrazioni interessate in materia di infrastrutture portuali, viabilità, ordine pubblico, *security*, sicurezza dei trasporti marittimi, protezione civile e ogni altro profilo non espressamente attribuito all'Autorità Marittima.
2. La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
3. I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero delle pertinenti norme previste dal Codice della Nautica da diporto.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, mediante inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it".

Lampedusa, lì *data della firma digitale*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Flavio VERDE
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D.)